

ADE SERVIZI S.r.l.
STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE.

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

ADE Servizi S.r.l.

ALLEGATO "A" AL
N. 84866 DI REG.
E AL N. 26667 DI RACC

ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

1. La società, nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali di settore, ha per oggetto le seguenti attività: la costruzione e vendita di cofani funebri, nonché gli allestimenti, i trasporti ed i servizi funebri in Italia e all'estero, la realizzazione e la vendita di manufatti in marmo e materiali similari, lapidi ed affini nonché dei relativi accessori ed arredi, inoltre la vendita e la fornitura di fiori, piante e composizioni floreali e simili, l'attività di stampa di biglietti a lutto, foto-ricordo, epigrafi e similari; la previdenza funeraria; la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di strutture per il commiato con annessi locali per la custodia e l'esposizione delle salme; ivi compresi tutti i servizi inerenti il settore funerario.
2. In via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale ed immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile; potrà inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati, concedendo garanzie, anche reali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse della società, nonché assumere partecipazioni ed interessenze, direttamente od indirettamente, in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, od affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 C.C. ed esclusa qualsiasi attività di successivo collocamento a terzi od al pubblico, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.
Per l'affidamento di servizi funebri da parte di enti locali, la Società può partecipare a gare o comunque stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge.
3. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Ai sensi delle normative vigenti è esclusa la possibilità di intermediazione sull'attività funebre.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETÀ

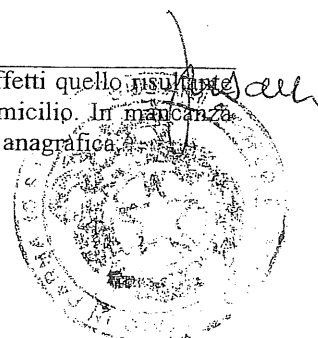
1. La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2050, e potrà essere prorogata.

ARTICOLO 4 - SEDE SOCIALE

1. La società ha sede in Parma e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.



TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E SUE PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila) ed è diviso in partecipazioni unitarie e indivisibili ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile; ogni partecipazione deve essere di valore nominale pari a 1 (uno) euro o a multipli di 1 (uno) euro. Qualora la partecipazione divenga per qualsiasi causa espressa in decimali di euro, si fa luogo all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore di euro a seconda che, rispettivamente, il valore da arrotondare sia pari, superiore od inferiore ai cinquanta centesimi di euro; a tale arrotondamento non si fa luogo ove esso incida sul computo delle maggioranze o ove comunque esso sfavorisca sostanzialmente un soggetto rispetto all'altro.
2. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.
4. In deroga all'articolo 2470, comma 2, del codice civile, può farsi luogo all'iscrizione nel libro dei soci anche anteriormente al deposito presso il Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento o comunque dell'atto dal quale consegue una modificazione della compagine sociale, ove ad esso partecipino:
 - a) tutti coloro che anteriormente a detto atto siano iscritti nel libro dei soci;
 - b) tutti coloro che vi debbano essere iscritti successivamente;
 - c) tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, ove nominato.

ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.
2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.
3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

1. Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.
2. In ogni caso la partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere pari o non inferiore al 51% del capitale sociale.
3. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.
4. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si estinguono ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della partecipazione già spettante al defunto.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

1. In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti connessi e collegati, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, ed è disciplinata dall'art. 2469, 2470, 2471, 2471bis del Codice Civile.

ARTICOLO 10 - MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte di un socio nella partecipazione già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione del presente statuto subentrano i suoi eredi o legatari.
2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

ARTICOLO 11 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione o per una quota di essa, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile; conseguentemente, salvo successive modifiche legislative, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti e gli atti che possono far sorgere in capo ai soci stessi il diritto di recesso.
3. In detta raccomandata devono essere indicati:
 - a) le generalità del socio recedente;
 - b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
 - c) il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.
 - d) La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve si far riferimento per la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.
4. La partecipazione per la quale è effettuato il diritto di recesso è inalienabile.
5. La valutazione della partecipazione per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione della partecipazione per la quale sia stato esercitato il diritto di prelazione.

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 12 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:
 - a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;



- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
 - c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;
 - d) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.
2. Le decisioni dei soci relative alle seguenti materie:
- a) Budget di esercizio e piano degli investimenti corredati da apposita relazione predisposti dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 20;
 - b) Compimento di atti negoziali di valore unitario superiore ad € 0.000,00 (centomila), che non siano ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti;
 - c) Acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di Società controllate e/o partecipate e nomina dei relativi amministratori, sindaci e direttore generale, nonché dismissione di partecipazioni in essere;
 - d) Stipula accordi e convenzioni con Enti privati e pubblici ed Università;
 - e) Stipula accordi e convenzioni o partecipazioni a gare per l'affidamento di servizi funebri;
 - f) Cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
 - g) Nomina del Direttore Generale.
- devono essere autorizzate dall'Assemblea di ADE S.p.A.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o dal presidente del consiglio di amministrazione, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, i soci che rappresentino il 10 (dieci) per cento del capitale sociale. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
2. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti od informati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori od i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, ed anticipabile anche a mezzo fax o posta elettronica, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, nonché negli Stati membri dell'Unione Europea. Qualora l'assemblea fosse convocata al di fuori della sede sociale, ai soci devono essere assicurati i mezzi per raggiungere tempestivamente il luogo di convocazione ed il rimborso delle spese.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.
2. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.
3. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
4. Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.
3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

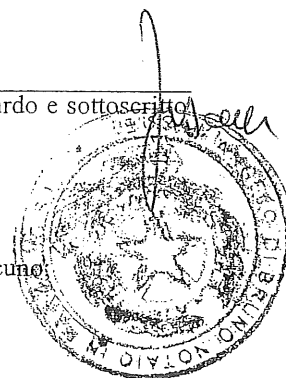
1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.
2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 18 - DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

1. l'assemblea è validamente costituita con la presenza di soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.
2. Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.
3. In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare:
 - a) la data dell'assemblea;
 - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
 - c) le modalità e il risultato delle votazioni su ogni singola deliberazione.



- d) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
- 3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- 4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

TITOLO IV
ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,
CONTROLLO DEI CONTI

ARTICOLO 20 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

- 1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 12 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata:
 - a) da un amministratore unico;
 - b) da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, i cui componenti operano con metodo collegiale.
- 2. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.
- 3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.
- 4. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
- 5. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo di tre esercizi e sono rieleggibili. La loro riconferma coinciderà con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Possono essere sostituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 2383 del Codice Civile.
- 6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.
- 7. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.
- 8. Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo i soci devono provvedere alla sua sostituzione.
- 9. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.
- 10. I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, a meno che detto compenso sia stato stabilito nell'atto costitutivo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali).
- 11. Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 21 - ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale. Qualora il consiglio di amministrazione fosse convocato al di fuori della sede sociale, agli amministratori devono essere assicurati i mezzi per raggiungere tempestivamente il luogo di convocazione ed il rimborso delle spese.
2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilancino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.
4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede, salvo che il consiglio in carica sia composto da due soli membri. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.
8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
9. Il verbale deve indicare:
 - a) la data dell'adunanza;
 - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
 - c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;



- d) le modalità e il risultato delle votazioni su ogni singola deliberazione;
 - e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti da riportare nella stesura di ogni singola deliberazione.
10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 22 - AMMINISTRATORE UNICO

1. In caso di nomina di un amministratore unico, a costui spettano tutti i poteri e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, senza esclusioni o limitazioni di sorta.

ARTICOLO 23 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:
2. per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;
3. per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.
4. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 24 - AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

ARTICOLO 25 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione previa deliberazione del consiglio medesimo.
2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 26 - CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile, salvo diversa delibera dell'assemblea all'atto della nomina.
2. Al collegio sindacale si applica la disciplina degli artt. 2397 e segg. del codice civile indipendentemente che la nomina sia o no obbligatoria per legge.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 27 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO ED UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio, cui gli utili si riferiscono, di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, secondo la disciplina dell'art. 2487 e segg. del codice civile.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA, FORO COMPETENTE

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ARTICOLO 30 - LEGGE APPLICABILE

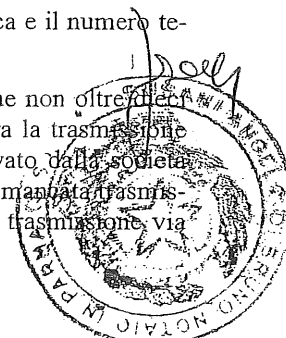
1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del titolo V, capo VII del libro V del Codice Civile.

TITOLO VIII

NOZIONI

ARTICOLO 31 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:
 - a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
 - b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
 - c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;
3. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre tre giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.



4. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

ARTICOLO 32 - NOZIONE DI CONTROLLO

1. Ogni qualvolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato all'articolo 2359 del codice civile.

F.to: Carletto Nesti.

F.to: Angelo Busani.